

SUPPLEMENTO della RIVISTA

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA INFANZIA e ADOLESCENZA

Istituto
degli
Innocenti



PERCORSO TEMATICO LA MEDIAZIONE FAMILIARE

1

2024

CENTRO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE
E ANALISI
PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA

CENTRO
DI DOCUMENTAZIONE
PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA
REGIONE TOSCANA

NUOVA SERIE
n. 1-2024

ISTITUTO
DEGLI INNOCENTI
FIRENZE





Capo del Dipartimento
Gianfranco Costanzo

Ufficio II - Politiche a supporto dell'infanzia e dell'adolescenza
Dirigente coordinatore
Alfredo Ferrante

Servizio I - Interventi per la promozione e il sostegno dei diritti delle persone di minore età
Dirigente coordinatore
Sabrina Blasco

Presidente
Maria Grazia Giuffrida

Direttore Generale
Sabrina Breschi

Area documentazione, ricerca e formazione
Aldo Fortunati

Servizio documentazione
Raffaella Pregliasco

Direttore responsabile
Aldo Fortunati

Comitato di redazione
Raffaella Pregliasco (coordinamento), Alfredo Ferrante, Alessandro Salvi

LA MEDIAZIONE FAMILIARE
Percorso di lettura di Sara Mastroberti
Percorso filmografico di Joseph Moyersoen

Realizzazione editoriale
Paola Senesi, Andrea Turchi

Progettazione grafica e impaginazione
Rocco Ricciardi, Simonetta Scaglione

Immagine di copertina
In chiesa, Mariella Arleoni, 14 anni
(Pinacoteca internazionale dell'età evolutiva
Aldo Cibaldi del Comune di Rezzato - www.pinac.it)

Periodico trimestrale registrato presso il Tribunale di Firenze con n. 4963 del 15/05/2000

Istituto degli Innocenti

Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze
tel. 055 2037363 - fax 055 2037205
email: biblioteca@istitutodegliinnocenti.it

www.minori.gov.it
www.minoritoscana.it
www.istitutodegliinnocenti.it

REGIONE
TOSCANA



Assessorato alle politiche sociali
Serena Spinelli

Settore welfare e innovazione sociale
Alessandro Salvi

SUPPLEMENTO della RIVISTA

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA INFANZIA e ADOLESCENZA

1
2024

PERCORSO TEMATICO LA MEDIAZIONE FAMILIARE

NUOVA SERIE
n. 1-2024

CENTRO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE
E ANALISI PER
L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA

CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE
PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA
REGIONE TOSCANA

La **RASSEGNA BIBLIOGRAFICA INFANZIA E ADOLESCENZA** è un periodico che nasce dalla collaborazione fra Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza - CNDA (l. 451/1997) e Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza - CRIA (l.r. 31/2000).

Per quanto riguarda il CNDA, le cui attività (ai sensi del d.l. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 97) sono ricondotte al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, la produzione del periodico rientra nelle attività previste dalla convenzione triennale sottoscritta il 26/03/2024 dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Istituto degli Innocenti.

Per quanto riguarda il CRIA, la produzione del periodico rientra nelle attività previste dall'accordo triennale sottoscritto il 20/04/2022 dalla Regione Toscana e dall'Istituto degli Innocenti.

PERCORSO DI LETTURA p. 5

La mediazione familiare tra norma e prassi: uno strumento per la tutela dei bambini e delle bambine

di Sara Mastroberti

PERCORSO FILMOGRAFICO p. 21

Alla fine, sarete voi due a dover capire cosa fare... insieme

di Joseph Moyersoen

INDICE

PERCORSO TEMATICO
LA MEDIAZIONE FAMILIARE

PER- CORSO DI LET- TURA

PERCORSO TEMATICO
LA MEDIAZIONE FAMILIARE

PERCORSO DI LETTURA

La mediazione familiare tra norma e prassi: uno strumento per la tutela dei bambini e delle bambine

*di Sara Mastroberti**

* Ricercatrice Istituto degli Innocenti

INTRODUZIONE

Nel corso degli anni, il panorama dei bisogni dell'individuo è profondamente cambiato. Le trasformazioni dei ruoli di genere e dei ruoli familiari, le nuove forme che la famiglia sta assumendo, le difficoltà dei genitori a far fronte alla propria funzione educativa, la diminuzione della capacità di contenimento e guida nei confronti dei figli, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sono conseguenza di profondi cambiamenti culturali, economici, legislativi di questo periodo storico.

Il sistema familiare è divenuto più incerto, più fragile anche per la diffusa assenza di reti familiari allargate. La separazione e il divorzio vengono a delinearsi come una scelta frequente, il più delle volte caratterizzata da un clima di conflittualità che ricade sui figli, sulla qualità della loro crescita emotiva, affettiva, relazionale e sociale e sulla loro relazione con i genitori. Si tratta di situazioni che creano un grave senso di vuoto, di solitudine e di assordante silenzio emotivo sia per i figli che perdono il riferimento della coppia genitoriale, sia per i genitori che diventano due singoli l'uno per l'altro e per i figli stessi. Numerosi sono gli esperti in neuropsichiatria infantile che si sono pronunciati nel merito: la maggior parte conferma l'opinione secondo cui

la separazione o il divorzio dei genitori possono provocare nei figli danni psicologici che possono risultare transitori, qualora si intervenga tempestivamente nella gestione del conflitto, o permanenti e variabili a seconda della durata e dell'intensità del conflitto stesso.

Il dispositivo della mediazione familiare nasce per dare una risposta proprio alle drammatiche situazioni che figli e genitori possono vivere nei processi di separazione e/o di divorzio, che spesso si protraggono per anni nelle aule dei tribunali. Si configura come servizio di prevenzione della sofferenza e del disagio generati nei figli da una separazione altamente conflittuale tra i genitori e come strumento volto al potenziamento, nella coppia, del proprio ruolo genitoriale che rappresenta la miglior tutela per uno sviluppo psicoemotivo sano dei figli. La mediazione si pone, dunque, l'obiettivo di tutelare il benessere e i diritti dei figli aiutando e accompagnando la coppia genitoriale a individuare soluzioni condivise per gestire insieme il conflitto in un percorso di autodeterminazione. Diventa così possibile, anche in situazioni di grave contrasto, riuscire a separarsi senza far mancare ai figli la presenza congiunta di padre e madre. In questo modo, la salute psichica ed emotiva dei figli viene maggiormente tutelata e i genitori vengono aiutati a esercitare la propria responsabilità educativa in maniera congiunta.

LE TAPPE FONDAMENTALI DELL'AVVENTO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

La disgregazione familiare è una faccenda affettiva oltre che giuridica e la mediazione è l'unico dispositivo che riconosce entrambe le dimensioni (Gold, 1992). La pratica della mediazione familiare ha preso vita dall'unione di diritto, *counseling* e servizio sociale quando la rottura delle relazioni familiari si è affermata come questione decisionale a carattere personale. Nell'attualità, la formazione e la rottura delle relazioni familiari si sono sottratte al controllo giudiziario e hanno assunto l'aspetto di scelta privata (Mnookin, 1985). Non appena agli individui è stato attribuito maggiore potere decisionale, è aumentato di conseguenza il potenziale ricorso alla mediazione, dando così vita a una nuova figura professionale con lo scopo di soddisfare le esigenze e i bisogni di coppie in crisi che si trovano a dover riorganizzare le proprie relazioni familiari (Folberg, 2003).

Il primo centro di mediazione familiare, svolta nel settore privato, fu fondato nel 1974 ad Atlanta, in Georgia, per opera di O.J. Coogler, avvocato e consulente familiare e matrimoniale. Coogler (1978) si prodigò nella diffusione del concetto di mediazione in caso di divorzio proponendo un modello di mediazione strutturata che si avvaleva di una terza persona, il mediatore, che utilizzava tecniche di intervento e di comunicazione prese in prestito dalla mediazione del lavoro e dalle scienze sociali. Il modello di mediazione strutturata di Coogler fu aspramente criticato: gli ordini degli avvocati dichiararono che la mediazione indipendente dal sistema giudiziario fosse una pratica illegale (Silberman, 1988). Nonostante tutto la pratica della mediazione non si arrestò e i cambiamenti legislativi a sostegno dell'impegno comune, dell'affidamento congiunto e della cura parentale condivisa della prole prepararono la scena per la sua istituzionalizzazione.

Nel 1980, la California divenne il primo stato a dare la possibilità a genitori con problemi nella gestione dei figli di affidarsi alla mediazione familiare prima di prendere parte alle udienze giudiziarie. Attualmente, le leggi e le politiche giudiziarie della maggior parte degli

Stati regolano la mediazione familiare e la autorizzano nel momento in cui si presentano controversie relative all'affidamento e ai periodi di visita dei figli (Tondo, Coronel and Drucker, 2001). Nel 2002 la Sezione del Consiglio ha approvato la decisione secondo cui la mediazione non è da considerarsi una procedura giuridica (Hanna, 2003).

Negli ultimi vent'anni, il campo della mediazione si è evoluto e ha conosciuto una notevole espansione: attualmente si sono diffusi nuovi modelli di mediazione che superano i tradizionali approcci facilitativi finalizzati al *problem solving*: un modello diretto alla ricerca di accordi, nel quale viene spostata l'energia delle parti dalla competizione distruttiva alla collaborazione; un altro di mediazione trasformativa, in cui il mediatore incoraggia dialogo e ascolto, autodeterminazione e autonomia, promuovendo il riconoscimento reciproco; un altro di mediazione terapeutica; un altro centrato sulla famiglia con il coinvolgimento dei figli e altri componenti. Tra i più recenti modelli a cui la mediazione può ispirarsi, uno largamente condiviso sul territorio italiano è quello proposto da Canevelli e Lucardi (2000).

LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

La mediazione familiare si configura come un servizio a favore di genitori¹ in fase di separazione o divorzio, finalizzato a facilitare la soluzione di liti² riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato delle sentenze. Ha l'obiettivo di aiutare le parti a raggiungere un accordo direttamente negoziato, volontario, mutuamente accettabile e durevole. Nello specifico è uno strumento che aiuta i genitori a recuperare la capacità di gestire, in maniera congiunta, il rapporto con i figli e la quotidianità connessa. Il suo scopo primario è quello di far instaurare una comunicazione costruttiva tra le parti partendo dal riconoscimento della reciproca capacità genitoriale; rendere protagonisti i due genitori negli accordi che riguardano i loro figli, assumendo una responsabilità condivisa sulla riorganizzazione del nucleo diviso; tutelare e promuovere la crescita dei figli e aiutare i due genitori a tener conto dei loro bisogni; pervenire a una decisione responsabile e consensuale sugli aspetti personali e patrimoniali riguardanti i figli; promuovere una scelta tra le parti non conflittuale, consapevole e responsabile. Durante tale percorso, i due genitori sono incoraggiati e guidati dal mediatore a elaborare gli accordi che meglio soddisfano i bisogni di tutti i membri della famiglia, in particolare dei figli.

Il mediatore familiare è un professionista qualificato con una formazione specifica (di tipo interdisciplinare in campo psicologico, sociale e giuridico). È una terza persona neutrale, che nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si applica affinché l'autorità decisionale resti alle parti in assoluta autonomia dal circuito giuridico e si adopera affinché i due elaborino in prima persona un programma di separazione

¹ Persone sposate e non (conviventi *more uxorio*, genitori non coniugati).

² Le conflittualità possono essere derivanti da: a) situazioni di separazione legale/di fatto, di divorzio e che attengono al regime di affidamento e alle difficoltà di riorganizzazione del nucleo diviso; b) situazioni di separazione di fatto che necessitano di un sostegno nella strutturazione degli accordi di separazione; c) condotte pregiudizievoli di un coniuge nei confronti dell'altro o dei figli minorenni che richiedono l'adozione di ordini di protezione; d) inosservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della potestà nei casi di separazione e divorzio; e) situazioni di separazione legale/di fatto e di divorzio che danno luogo a procedimenti penali di competenza del giudice di pace.

soddisfacente per loro stessi e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale e possano decidere autonomamente in merito alla regolazione del conflitto insorto. Lo scopo è di aiutarli a trovare soluzioni adeguate e accettabili per entrambi, guidandoli senza influenzarli in modo equilibrato e imparziale. Al fine di garantire un clima non giudicante, viene assicurata l'assoluta riservatezza dei contenuti che emergono in mediazione. In questo modo, il mediatore incoraggia l'*empowerment* del singolo e della coppia genitoriale, rafforzando l'autodeterminazione, l'autonomia e la capacità decisionale e facendo in modo che i due si riappropriino delle proprie competenze genitoriali, senza deleghe, rivalse o accuse reciproche.

La mediazione familiare può essere richiesta in ogni fase del percorso di separazione e/o del divorzio o anche a distanza di tempo; può essere suggerita da un giudice o da un consulente nel corso di un procedimento giudiziale, da un legale o su invito del giudice, su indicazione dei servizi sociali o dal Garante per l'infanzia o da altri servizi: in ogni caso, il mediatore fornisce ai genitori le informazioni utili a decidere se accogliere l'indicazione ricevuta.

Il percorso mediativo si articola in genere fino a un massimo di otto o dieci incontri, con cadenza settimanale o quindicinale, della durata di circa un'ora e mezza, e richiede l'adesione libera e volontaria dei genitori. Il numero e la frequenza degli incontri varia in relazione al tipo e all'entità del conflitto, oltre che agli aspetti di vita dei figli che i genitori vogliono affrontare e sui quali intendono accordarsi. Il percorso presuppone una fase di accoglienza e consultazione (da uno a tre colloqui) in cui si prendono notizie sull'invio, sulle aspettative della coppia, sulla famiglia e sulla situazione legale e vengono offerte informazioni sul servizio. Segue, poi, una fase preliminare di osservazione e valutazione di mediabilità finalizzata a indagare l'adesione volontaria al percorso di entrambi i genitori; il reciproco riconoscimento nella funzione genitoriale; l'attaccamento o l'accettazione, in senso affettivo e/o comportamentale, da parte di entrambi di porre fine al vincolo affettivo; la progettualità per il futuro; la conflittualità e comunicazione non distruttiva tra le parti; gli stili interattivi della coppia e/o della famiglia; l'esistenza di risorse, finanziarie, emotive, sociali; condizioni personali di patologia e/o dipendenza psicologica e/o da sostanze. Seguono, poi: la fase di pre-mediazione se necessaria (non più di due incontri), che si prefigge di apportare dei cambiamenti nei modelli familiari d'interazione coerenti con le esigenze del negoziato e finalizzati a costruire e mantenere un accordo fruttuoso; la fase di negoziazione, durante la quale le parti discutono – con l'aiuto del mediatore – su tutti gli aspetti coinvolti nella riorganizzazione familiare e hanno l'opportunità di sperimentare l'efficacia e la validità degli accordi presi; e la fase di *follow-up*, finalizzata al controllo costante del funzionamento familiare in merito all'aderenza alle condizioni dell'accordo negoziato durante la fase precedente. Il percorso si considera concluso quando entrambe le parti riconoscono le soluzioni individuate come valide e soddisfacenti, riescono a rispettarle e sono in grado di individuarne altre autonomamente.

Lo spazio all'interno del quale svolgere tutte le fasi del processo mediativo deve essere specifico e ben strutturato per favorire una buona accoglienza e un clima di fiducia e parità tra le parti e tra queste e il mediatore. L'organizzazione di tale spazio è importante in quanto condiziona l'interazione tra gli individui, facilita l'espressione delle emozioni e consente una positiva gestione della conflittualità.

La mediazione ha esito positivo quando raggiunge anche solo uno dei suoi obiettivi, in caso contrario, l'esito si definisce negativo. Qualora le parti riescano a determinare e riorganizzare gli aspetti della vita familiare, portati in mediazione, si redige il cosiddetto Protocollo d'intesa che, pur non assumendo alcun vincolo giuridico, costituisce la base di un accordo chiamato accordo di separazione/divorzio, che anticipa tutte le decisioni condivise che l'avvocato rivedrà e inserirà nei documenti legali formali. L'avvocato e il mediatore hanno, quindi, un ruolo tra loro autonomo e complementare. In questo senso, la mediazione familiare rappresenta un valido supporto al contesto giudiziario in termini di affiancamento e non di antagonismo. Di conseguenza, non deve essere concepita né come via sostitutiva o alternativa al sistema legale, né come sua ancella.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE: NORMATIVA NAZIONALE

La mediazione familiare trova ampio riferimento in fonti normative internazionali, nazionali e regionali, oltre che in raccomandazioni comunitarie.

La nascita della mediazione familiare in Italia risale al 1987 su iniziativa di Fulvio Scaparro e Irene Bernardini, i quali avvertirono l'esigenza di introdurre, nel campo della separazione e del divorzio, i principi della mediazione per fare in modo che i coniugi in conflitto potessero, grazie all'aiuto di un terzo neutrale e imparziale scelto liberamente dalle parti, decidere insieme in modo costruttivo e condiviso come organizzare la propria vita dopo la separazione, e aprirono con tale finalità a Milano il primo Centro di mediazione familiare all'interno dell'associazione Genitori ancora (GEA). L'iniziativa fu accolta con grande fervore e si diffuse in numerose altre regioni italiane tra le quali la Toscana, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Lombardia, la Puglia, il Piemonte e la Liguria.

In Italia è stato necessario attendere qualche decennio per giungere a una regolamentazione delle funzioni della professione di mediatore familiare, sebbene alcune previsioni normative abbiano contribuito a strutturare il percorso di riconoscimento del dispositivo. Innanzitutto, il termine mediazione compare già nella legge 28 agosto 1997, n. 285, *Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, la quale ha previsto all'articolo 4, comma 1, lettera i), l'istituzione di servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minorenni al fine di superare le difficoltà relazionali. Il Testo unificato del Comitato ristretto (proposte di legge n. 173-ter e abbinate) del maggio 1998, *Nuove norme in materia di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio*, ha poi previsto che il giudice potesse disporre di un rinvio non superiore ai tre mesi al fine di consentire ai coniugi di avvalersi di attività di mediazione per tutelare l'interesse dei figli.

La Raccomandazione R(98)1 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei ministri il 21 gennaio 1998 nell'incontro n. 616, ha avviato il percorso di pieno riconoscimento dello strumento di mediazione in Italia. Sebbene tale fonte non abbia natura vincolante, il Consiglio dei ministri della Comunità europea ha inteso raccomandare a tutti gli Stati l'istituzione e la promozione della mediazione familiare quale strumento per la risoluzione delle controversie familiari. La Raccomandazione R(98)1 definisce i principi nel rispetto dei quali dovrebbe svolgersi la mediazione: imparzialità del mediatore nel rapporto con le parti; neutralità rispetto all'esito del procedimento di

mediazione; tutela dell'uguaglianza dei punti di vista delle parti; la soluzione non imposta alle parti; la mediazione come strumento per garantire il rispetto della vita privata; le discussioni hanno natura confidenziale e non possono essere utilizzate senza il consenso delle parti; il mediatore mira in maniera particolare al benessere e all'interesse superiore del minore, incoraggia i genitori a concentrarsi sui suoi bisogni e ricorda ai medesimi la loro fondamentale responsabilità genitoriale per il benessere dei loro figli; nel caso in cui fossero occorse delle violenze tra le parti o queste fossero suscettibili di prodursi nel futuro, il mediatore ne dovrà essere informato e considerare l'appropriatezza del procedimento di mediazione; può fornire informazioni legali, ma non dispensa consigli, informando le parti della possibilità di consultare un avvocato o un altro professionista competente.

Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2000 (inserito in Gazzetta ufficiale il 21 agosto 2000, n. 194) ha riconosciuto la necessità di sostenere lo sviluppo e la creazione di servizi di mediazione familiare mettendo a valore le esperienze realizzate da alcuni enti locali. L'anno successivo, la legge 4 aprile 2001, n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, ha riconosciuto il servizio di mediazione familiare quale valido aiuto per il sostegno di vittime di abusi e maltrattamenti: l'articolo 2, che introduce l'articolo 342-ter nel codice civile, prevede che il giudice possa disporre ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare. Alcuni progetti di riforma in materia, tra cui il disegno di legge 23 gennaio 2002, n. 1036, in tema di *Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli*, che ha previsto l'istituzione di centri familiari polifunzionali in grado di offrire servizi di mediazione familiare, e il disegno di legge 9 dicembre 2002, n. 2594, *Istituzione della figura professionale del mediatore familiare*, sono poi confluiti nella legge 8 febbraio 2006, n. 54, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*. In Italia, il ricorso all'istituto della mediazione familiare ha avuto incremento proprio a seguito dell'entrata in vigore di tale legge. L'articolo 1 della norma ha introdotto l'articolo 155-sexies del codice civile, il quale prevede che il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti (di cui all'articolo 155) per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Per quanto concerne la figura professionale del mediatore familiare, la legge del 14 gennaio 2013 n. 4 (inserita in Gazzetta ufficiale il 26 gennaio 2013, n. 22), *Disposizioni in materia di professioni non organizzate*, ha portato a un riconoscimento delle professioni non organizzate in ordini o collegi che possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Tale legge ha anche previsto che la scelta del professionista può essere effettuata dalle parti sulla base dell'apposito elenco tenuto in Tribunale. A seguire, il decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 13 ottobre 2017, n. 240, all'articolo 7 fa esplicito riferimento alla mediazione familiare quale servizio per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*.

Dal 2006 al 2014 l'articolo di legge di riferimento è stato il 155-sexies del codice civile. Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 ha poi abrogato l'articolo 155-sexies con l'articolo 106, lettera a). Dal 7 di febbraio del 2014 la disciplina è ospitata dall'articolo 337-octies, comma 2 del codice civile che ha un identico tenore rispetto all'abrogato 155-sexies: «Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli». Il testo dell'articolo 155-sexies del codice civile è stato trasfuso nell'articolo 337-octies del codice civile. Tale articolo, introdotto dal decreto legislativo n. 154 del 2013 (inserito in Gazzetta ufficiale l'8 gennaio 2014, n. 5), *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*, è stato abrogato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tale decreto, dando attuazione alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206 nota come Riforma Cartabia, ha comportato un potenziamento dell'istituto della mediazione familiare attraverso l'introduzione dell'articolo 473-bis.10 del codice di procedura penale, sancendo la possibilità da parte del giudice di informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e dell'articolo 473-bis.43 del codice di procedura penale, il quale prevede il divieto di intraprendere un percorso di mediazione in presenza di violenza e impone di interromperlo qualora la mediazione sia stata già avviata ed emergano abusi o violenze. La relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 del 2022, nel commentare l'articolo 473-bis.10 del codice di procedura penale, osserva che la legge delega nel valorizzare la mediazione familiare la considera come percorso che deve essere inteso con una funzione di ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti, nella difficile transizione tra la relazione affettiva e il mantenimento di quella genitoriale. Inoltre, rispetto all'accesso a tale percorso, le parti devono potervi ricorrere su base volontaria. Opportunamente la nuova norma di cui all'articolo 473-bis.10 del codice civile prevede che il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, e sta al giudice pertanto scegliere il momento giusto per tale invito o per la sua reiterazione. La riforma valorizza, inoltre, gli accordi raggiunti dai genitori in merito alla gestione e il mantenimento dei figli attraverso l'attivazione della mediazione: il novellato articolo 337-ter del codice civile prevede, infatti, che il giudice prenda atto degli accordi intervenuti tra i genitori se non contrari agli interessi dei figli, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare (Ravenna, 2023). Al giudice spetta, inoltre, il compito di garantire ai figli il diritto ad avere due genitori, e, come recita l'articolo 337-ter, comma 1 del codice civile, il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE: NORMATIVA INTERNAZIONALE

A livello sovranazionale la mediazione familiare trova le sue basi nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e nell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950 ratificata dall'Italia nel 1955 (Marzario, 2015). In entrambe le fonti, il *focus* viene posto sull'eguaglianza giuridica e psicologica tra i coniugi e sul diritto al rispetto della vita privata e familiare. L'uguaglianza dei diritti tra le parti durante il matrimonio e in caso di scioglimento dello stesso viene richiamata anche dall'articolo 5 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1984, ratificato dall'Italia nel 1990³. La necessità di ridurre i conflitti tra i membri della famiglia, al fine di preservare i diritti delle parti coinvolte e garantire il benessere del nucleo familiare, rappresenta, quindi, il principio cardine dell'attività di mediazione, la quale sostanzia la propria funzione nel perseguire l'interesse superiore del minore e nel garantire ascolto e partecipazione.

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata nel 1979 a New York e ratificata dall'Italia nel 1985, richiama la locuzione "interesse dei figli" negli articoli 5, lettera b)⁴, ove è presente il rimando alla bigenitorialità, e 16, lettera d)⁵ e lettera f)⁶. L'interesse superiore del minore viene sancito: dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) nel 1959, in cui il Principio settimo stabilisce che: «il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori»; dall'articolo 37 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77, che promuove il superiore interesse dei minorenni nei procedimenti familiari; dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, nota come Carta di Nizza, la quale all'articolo 24 afferma tre principi chiave sui diritti dei minorenni: il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni in tutte le questioni che li riguardano, l'interesse superiore del minore e il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, a meno che ciò non sia contrario ai suoi interessi. La stessa CRC garantisce il diritto del minore a esprimere le proprie opinioni (articolo 12) e a intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori

3 «I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro e nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli».

4 «Per fare in modo che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale».

5 «Gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente».

6 «I medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, cura, affidamento e adozione di minori, o simili istituti. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente».

7 «In ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità».

separati (articolo 9). I diritti del bambino all'articolo 24 della Carta di Nizza sono stati poi riconfermati nell'articolo 84 della Costituzione europea del 29 ottobre 2004. Una decisione giudiziale o un accordo tra le parti che tenga in considerazione la prospettiva dei figli risulta essere più pertinente, efficace e sostenibile rispetto a una decisione che non tenga conto del loro punto di vista (Santino, 2020).

L'Unione europea sembra non aver considerato la necessità di stabilire una norma comunitaria vincolante per gli Stati membri. Ciononostante, alcuni regolamenti comunitari attribuiscono alla mediazione familiare una funzione di cooperazione transfrontaliera. In particolare, l'articolo 55 del regolamento 27 novembre 2003, n. 2201/2003, relativo alla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale; e l'articolo 55 d) del regolamento 18 dicembre 2008, n. 4/2009, *relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari*. Nel Piano d'azione del Consiglio e della Commissione europea del 1998, paragrafo 41, punto c), cui fa riferimento il Libro verde della Commissione europea del 19 aprile 2002 sui metodi ADR (*Alternative dispute resolution*) in materia civile e commerciale, la cosiddetta "mediazione familiare internazionale" viene proposta come metodo alternativo al sistema giudiziario per la composizione dei conflitti familiari transnazionali. Metodi alternativi di risoluzione del conflitto sono stati previsti anche nell'articolo 65.1 e 65.2 del Trattato di Lisbona e nella direttiva 2008/52/CE del 28 maggio 2008 incentrata, però, sulla mediazione civile e commerciale. Lo stesso regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, sostituito dal regolamento (CE) 25 giugno 2019, n. 1111/2019, all'articolo 25 prevede che «quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l'autorità giurisdizionale provvede, direttamente o con l'assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l'interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento» (Perago e Albanese, 2023).

LA MEDIAZIONE FAMILIARE A SOSTEGNO DELLA BIGENITORIALITÀ E A TUTELA DEI FIGLI

Le coppie che si orientano verso la separazione o il divorzio percorrono, in genere, una spirale negativa di interazioni, emozioni e atteggiamenti che porta alla disintegrazione della relazione, concentrando sempre di più l'attenzione sul fallimento dei propri partner e dei loro matrimoni (Gottman & Declaire, 2015). Il concetto stesso di separazione o divorzio può favorire uno scompenso emotivo perché richiede al singolo e alla coppia una buona capacità di flessibilità e di ristrutturazione cognitiva, oltre che di adattamento. Affrontare una separazione è spesso doloroso, difficile e dispendioso, e infatti può avere forti ripercussioni sulle famiglie coinvolte: anche quando appare la soluzione più ragionevole, una separazione costituisce un evento traumatico per tutte le persone coinvolte (Dattilio, 2018). L'impatto emotivo e i processi psicologici attivati sono profondi e implicano la ristrutturazione della propria identità e l'adattamento a un nuovo assetto di vita quotidiana e a cambiamenti nelle relazioni intra ed extrafamiliari. Il sentimento di perdita può essere molto alto producendo, a volte, comportamenti e dinamiche relazionali disfunzionali.

Non v'è dubbio che la separazione coniugale comporti per genitori e figli disagio, disorientamento e sofferenza, spesso perché vissuta come fallimento di un progetto di vita sia come partner sia come genitore o come conseguenza di un conflitto segnato da comportamenti verbali e non verbali aggressivi tesi alla rivalsa l'uno sull'altro, spesso triangolando i figli per fini personali o per colmare quel vuoto affettivo causato dal senso di abbandono che la fine di una relazione può generare. Tutto si complica quando ci sono dei figli, talvolta piccoli, ai quali non sempre si riesce a spiegare perché mamma e papà si separano.

Tuttavia, non è necessariamente il divorzio o la separazione a nuocere ai figli, ma l'intensa ostilità e la cattiva comunicazione che possono attivarsi tra i due genitori. Infatti, quando due genitori manifestano ostilità e disprezzo l'uno per l'altro, i figli ne soffrono. Questo dipende dal fatto che il tenore di un matrimonio, di una separazione o di un divorzio forma una specie di ambiente emotivo nel quale i figli sono immersi. Tendenzialmente, i figli che vivono sotto l'influsso negativo di un conflitto tra i genitori imparano a imitarne la condotta. Si riscontra, infatti, che i figli di genitori separati o divorziati, che sono in conflitto tra loro, siano più inclini degli altri coetanei a mostrare un alto livello di disturbi emotivi e di problemi comportamentali (Gottman & Declaire, 2015). La competenza genitoriale diventa ancor più ostica: in questo caso la difficoltà maggiore per i due genitori risiede nel prendere consapevolezza che la fine della propria relazione non interrompe, né inficia la propria funzione genitoriale. Nella maggior parte dei casi, si crede che una coppia affettiva corrisponda a una coppia genitoriale e che, quindi, non essere più partner significhi non essere più adeguati genitori per i propri figli. Ne deriva che il senso di colpa e di fallimento circa la fine della propria relazione si estende anche alla dimensione parentale e alla relazione genitore-genitore, che diventa così ulteriore luogo di scontro.

Ad ogni modo, anche un percorso di separazione se accompagnato e supportato può trasformarsi in occasione di crescita personale e di arricchimento per tutti i membri della famiglia. Un tale esito positivo dipende sia dalle risorse personali dei singoli genitori, sia dagli strumenti che costoro hanno a disposizione nel fronteggiare le emozioni più intense e nel gestire il conflitto. L'utilità del servizio di mediazione familiare risulta evidente in quanto consente di concretizzare il principio della bigenitorialità: si configura come una specifica risorsa diretta a sostenere la coppia genitoriale e volta al raggiungimento di accordi tra le parti. Infatti, nasce e si sviluppa in un contesto storico e sociale nel quale la bigenitorialità rappresenta un ideale da raggiungere: la stessa giurisprudenza (legge 8 febbraio 2006, n. 54) stabilisce l'affido condiviso come modalità elettiva di affidamento. Nei giudizi di separazione e divorzio è necessario aiutare le parti a restare genitori esercenti la responsabilità genitoriale, per la realizzazione del disposto dell'articolo 337-ter comma 2 del codice civile che invita il giudice a valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori. Ne deriva che l'intervento è veramente utile e costruttivo se indirizzato a ricostruire una nuova e più adeguata relazione in cui ciascuno dei genitori sappia cedere qualcosa per poter crescere insieme (Moro, 1991).

La mediazione riveste un ruolo primario nell'accompagnare costruttivamente i genitori in modo che la loro funzione genitoriale non si interrompa nonostante la fine del loro legame affettivo promuovendo il benessere e la qualità di vita dei figli e salvaguardando i rapporti affettivi con ciascun genitore. Permette alla coppia genitoriale di migliorare le

proprie capacità comunicative imparando ad affrontare il conflitto in maniera costruttiva; fornisce ottime opportunità di parlarsi e ascoltarsi imparando a riconoscere bisogni reciproci; coinvolge i due genitori in modo che ciascuno convalidi il ruolo genitoriale dell'altro in un'ottica di coerenza e continuità educativa attraverso una responsabilità genitoriale condivisa e una comunicazione positiva tra le parti. I due genitori possono trovare così una dimensione nuova all'interno della quale scoprire soluzioni pratiche, concrete e condivise rispettando tempi, bisogni e ruolo genitoriale propri e altrui. Ciascun genitore può acquisire maggiore stima di sé e dell'altro riconoscendo il proprio e altrui valore come persona e come genitore e ridefinendo la propria identità come uomo o donna nel proprio ruolo genitoriale e può elaborare la separazione all'interno di un adeguato spazio-tempo di decompressione emotiva. Verso un'auspicabile prospettiva a tutela dei diritti e dei bisogni di grandi e piccoli, la mediazione familiare può rivelarsi davvero efficace in quanto fornisce uno spazio neutrale di incontro, un ambiente sereno e imparziale all'interno del quale ci si può raccontare liberamente esprimendo le proprie emozioni ed elaborando soluzioni in modo autonomo e paritario, senza imposizioni o prevaricazioni tra le parti.

Dunque, anche se separato, essere un genitore efficace vuol dire garantire la crescita dell'autonomia e dell'autodeterminazione dei propri figli in una prospettiva di condivisione reciproca della funzione genitoriale. Inoltre, sviluppare l'idea che sia possibile uscire dai conflitti in un modo sufficientemente gratificante per tutte le parti restituisce alle relazioni la capacità di cambiare e di evolversi in modo più maturo e funzionale (Gordon, 2014a; 2014b). Di conseguenza, quando entrambi i genitori sono presenti nella vita dei figli, quando li guidano durante i periodi di tensione familiare, i figli sono maggiormente protetti dagli effetti nocivi dei contrasti familiari (Gottman & Declaire, 2015).

Sfatando ogni mito diventa così possibile riuscire a essere un ottimo genitore anche se la propria relazione è finita, a mantenere un rapporto di collaborazione con il proprio ex partner e diventa possibile tornare a essere felici. Come scrive Cigoli (1998), «la separazione non è tanto un'opera e un lavoro individuale, quanto piuttosto un'impresa di coppia: come insieme le persone si sono legate, così insieme hanno il compito di separarsi». Ecco perché le coppie che riescono a separarsi in maniera condivisa e congiunta, mantenendo quello che Gottman (2020) definisce un "rapporto emotivamente intelligente", saranno maggiormente capaci di comprendere, onorare e rispettare in assoluta reciprocità la propria vita e il proprio rapporto e aumenteranno il grado di benessere psicoemotivo sperimentato nell'ambiente familiare dai loro figli. Una separazione condivisa tra le parti è, dunque, possibile oltre che auspicabile al fine di agire una buona bigenitorialità che comincia dal cuore di entrambi i genitori e continua, momento per momento, nello stare vicini ai figli quando la tensione emotiva cresce (Gottman & Declaire, 2015).

LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN TOSCANA: IL SERVIZIO "BAMBINI AL CENTRO"

La consapevolezza che la separazione possa rappresentare un'esperienza di transizione possibile nella vita di famiglie in crisi e che tale evento, se mal gestito, possa avere ripercussioni negative sulla sfera psicoemotiva dei figli ha spinto la Regione Toscana, in collaborazione con il Tribunale di Firenze, l'Istituto degli Innocenti, l'Ordine degli avvocati

di Firenze e l'Organismo di conciliazione di Firenze (OCF) a sperimentare un servizio di mediazione familiare finalizzato alla presa in carico di coppie che presentano profili di conflittualità tali da esporre a sofferenza e rischio di pregiudizio i figli. L'idea del progetto Bambini al Centro, nata nel 2019, si è avviata concretamente nel 2020 in risposta a situazioni drammatiche di molte famiglie della provincia di Firenze. Il progetto trova collocazione all'interno della cornice programmatica e operativa del Centro regionale per l'infanzia e l'adolescenza, quale strumento di supporto all'azione regionale di monitoraggio e di promozione di interventi a carattere innovativo.

Il servizio, completamente gratuito grazie al sostegno della Regione Toscana, consente alle coppie, anche non coniugate, di ricorrere alla mediazione e costituisce una preziosa risorsa per la tutela dell'interesse del minore. Senza alcuna differenza di fascia economica, al servizio si accede a seguito di invito da parte del Tribunale di Firenze, in accordo con il quale è stato definito che le coppie interessate debbano fissare un incontro informativo con il mediatore, contattando l'URP del Tribunale. Gli uffici dell'URP trasmettono i contatti ai mediatori che provvedono a fissare gli appuntamenti. Gli incontri di mediazione si svolgono in spazi debitamente predisposti presso l'Istituto degli Innocenti. Il percorso è finalizzato a tutelare e promuovere il benessere e i diritti dei figli aiutando i genitori a individuare soluzioni condivise per la loro gestione congiunta agendo ciascuno il proprio ruolo genitoriale. Nel lavoro fin qui svolto, tale servizio ha permesso a grandi e piccoli di esprimere il proprio punto di vista, ha ridotto la conflittualità genitoriale, ha riorganizzato le relazioni familiari in modo costruttivo, ha consentito il raggiungimento di accordi condivisi tra le parti, ha tutelato i bisogni dei figli, ha sostenuto la bigenitorialità stimolando gli adulti nel processo di costruzione, ricostruzione e sostegno della propria genitorialità all'interno di un contesto qualificato di osservazione e accompagnamento e attraverso l'acquisizione di competenze genitoriali e la promozione di una relazione sana con i figli.

Durante la sperimentazione del servizio sono stati elaborati strumenti di rilevazione utili a monitorare l'andamento della mediazione e a raccogliere informazioni riguardo i risultati ottenuti alla fine del percorso⁸. Il servizio si è posto anche nella prospettiva di progettare gradualmente una rete con i servizi sociali del territorio in modo da garantire un supporto concreto alla costruzione di una genitorialità consapevole. Tale servizio ha offerto e offre ai cittadini uno sbocco nuovo per superare il conflitto attraverso un sistema di integrazione tra giurisdizione e servizi pubblici territoriali. Con una autentica garanzia di accesso per tutti i cittadini a questa forma di giustizia integrata, i bambini vengono posti così al centro. Pertanto, visti i positivi risultati della sperimentazione, la mediazione familiare da quest'anno rientra tra i servizi ordinariamente offerti dall'Istituto degli Innocenti, che ha ricevuto un finanziamento pluriennale da parte della Regione Toscana. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione e condivisione di metodi e obiettivi delle istituzioni coinvolte nell'esclusivo interesse dei cittadini, dei minorenni e del territorio.

⁸ I risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito Minori Toscana al link: <https://www.minoritoscana.it/mediazione-familiare-uno-strumento-gestione-dei-conflitti>.

CONCLUSIONI

La risposta tradizionale da parte del giudice di sancire chi vince e chi perde non è adeguata alla complessità delle situazioni familiari, né alle esigenze, alle sofferenze e ai disagi vissuti dai figli delle coppie in crisi. Da qui, l'importanza del servizio di mediazione familiare che aiuta gli adulti a riappropriarsi della propria funzione genitoriale superando i rancori e i sentimenti di rivalsa reciproci e a concentrarsi sui bisogni dei propri figli. La mediazione familiare si presenta come un metodo efficace per salvaguardare dagli effetti deleteri e nocivi dei conflitti familiari tutelando l'interesse primario dei figli, anche in quei casi in cui il percorso viene interrotto dalle parti lasciando aperto un conflitto irrisolto. Infatti, nella maggior parte dei casi essa attenua la fatica dei figli nel dover trovare in sé stessi, in maniera spesso disfunzionale, risorse di adattamento al conflitto tra i genitori.

Essenziale nel merito di questo dispositivo è rispettare i tempi di figli e genitori aiutandoli a produrre dei cambiamenti adeguati ai bisogni di ciascuno e a riappropriarsi della propria capacità decisionale. Si tratta di un processo mirato a far evolvere dinamicamente un conflitto, aprendo canali di comunicazione bloccati fino a pervenire alla formulazione di un accordo che sia il risultato di un reciproco riconoscimento che permetta alle parti di esprimere la loro progettualità. La capacità negoziale viene raggiunta quando si riesce a rispondere ai bisogni emotivi e alle esigenze attuali e future di entrambi i genitori e dei figli arrivando alla rinegoziazione di un nuovo "noi genitoriale" che sopravvive alla separazione. Ciò consente ai due genitori di preservare o recuperare la capacità di autodeterminarsi e assumersi la responsabilità di decidere ciò che è meglio per loro stessi e per i loro figli. È un modo per stimolare le parti a riappropriarsi della gestione diretta del conflitto, favorendo la loro partecipazione attiva nella risoluzione dello stesso. È soprattutto in situazioni così delicate che i genitori hanno bisogno di fare il miglior uso possibile della propria funzione genitoriale, assumendo un ruolo proattivo nella relazione con i loro figli, consapevoli del fatto che la loro salute emotiva è determinata dalla qualità dei rapporti intimi che li circondano (Goleman, 1996).

È indispensabile per le parti trasformare i precedenti ruoli all'interno della coppia e accettare con consapevolezza la condivisione effettiva del nuovo assetto di bigenitorialità. Ne deriva che una mediazione ben riuscita può svolgere una funzione preventiva rispetto a future conflittualità che la coppia genitoriale potrà trovarsi ad affrontare, in quanto si propone come spazio, interno ed esterno, di apprendimento e potenziamento delle capacità negoziali utili a gestire un conflitto in maniera efficace e funzionale in autonomia e flessibilità. Come insieme si è costruito un patto, insieme si può scioglierlo e costruirne un altro.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. (2018). La carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori. Roma, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. <https://www.garanteinfanzia.org/landing2/Libretto.pdf>

Canevelli, F., Lucardi, M. (2000). La mediazione familiare. Dalla rottura del legame al riconoscimento dell'altro. Torino, Bollati Boringhieri.

Catarsi, E., Toscana, Istituto degli Innocenti. (2009). Servizi e interventi di mediazione familiare in Toscana: ricerca 2008. Firenze, Istituto degli Innocenti. <https://www.minoritoscana.it/sites/default/files/Mediazione%20familiare.pdf>

Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza. (2023). La mediazione familiare: uno strumento per la gestione dei conflitti: la sperimentazione del servizio Bambini al Centro. https://www.minoritoscana.it/sites/default/files/web_idi_la_mediazione_familiare_2023.pdf

Cigoli, V. (1998). Psicologia della separazione e del divorzio. Bologna, Il Mulino.

Coogler, O.J. (1978). Structured mediation in divorce settlement: A handbook for marital mediators. Lexington, MA: Heath.

Dattilio, F.M. (2018). Terapia cognitivo comportamentale per le coppie e le famiglie. Trento, Erickson.

Folberg, J. (2003). The continuing history of conflict resolution practice. *ACResolution*, vol. 2, n. 2, p. 13-15.

Gold, L. (1992). Between love and hate: A guide to a civilized divorce. New York, Plenum Press.

Goleman, D. (1996). Intelligenza emotiva. Milano, Rizzoli.

Gordon, T. (2014a). Genitori efficaci. Educare figli responsabili. Bari, La Meridiana.

Gordon, T. (2014b). Relazioni efficaci. Come costruirle. Come non pregiudicarle. Bari, La Meridiana.

Gottman, J. (2020). Intelligenza emotiva per la coppia. Milano, Rizzoli.

Gottman, J., and Declaire, J. (2015). Intelligenza emotiva per un figlio. Una guida per i genitori. Milano, Rizzoli.

Hanna, J. (2003). Beyond ACR: Partners with a common mission. *ACResolution*, vol. 2, n. 2, p. 21-25

Marzario, M. (2015). Le premesse della mediazione familiare nelle fonti sovranazionali, (segnalato sulla rivista dell'UCIPEM - Unione consultori italiani prematrimoniale e matrimoniale nazionale). <https://www.altalex.com/documents/news/2015/11/16/premesse-mediazione-familiare-nelle-fonti-sovrnazionali>

Mnookin, R.H. (1985). Divorce bargaining: the limits on private ordering. *University of Michigan Journal of law reform*, vol. 18, p. 1015-1037. <https://repository.law.umich.edu/mjlr/vol18/iss4/7>

Moro, C.A. (1991). Il bambino è un cittadino. Milano, Mursia.

Perago, C., Albanese, A. (2023). Finalità e caratteristiche della mediazione familiare "riformata". *Judicium. Il processo civile in talia e in Europa*. <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2023/05/PeragoAlbanese.pdf>

Ravenna, R. (2023). La mediazione familiare. *Il familiarista*. Giuffrè. <https://ilfamiliarista.it/bussola/mediazione-familiare>

Santino, C. (2020). La tutela del benessere dei figli in Europa: dall'audizione del minore alla mediazione familiare trasformativa, luogo di apprendimento informale. *Rivista di scienze sociali*, n. 21.

Silberman, L. (1988). Ethical constraints: A legal perspective, in Folberg, J., and Milne, A., (a cura di), *Divorce mediation: theory and practice* (p. 359-384). New York, Guilford Press.

Tondo, C., Coronel, R., and Drucker, B. (2001). Mediation trends: Survey of the states. *Family court review*, vol. 39, n. 4, p. 431-453.

SITOGRAFIA

Castellano, F. La mediazione familiare: per una separazione condivisa da PsyMed.it <https://www.psymed.it/blog/psicologia/la-mediazione-familiare-per-una-separazione-condivisa.html>

Passalacqua, L. (2020). La mediazione familiare: cos'è e perché sceglierla da ProntoProfessionista.it <https://www.prontoprofessionista.it/articoli/la-mediazione-familiare-cos-e-perch-sceglierla.html?author=f>

PER- CORSO FILMO- GRAFI- CO

PERCORSO TEMATICO
LA MEDIAZIONE FAMILIARE

PERCORSO FILMOGRAFICO

Alla fine, sarete voi due a dover capire cosa fare... insieme
(da *Marriage Story*, Noah Baumbach, 2019).

Conflitti e mediazione familiare nei lungometraggi di fiction e documentari del cinema contemporaneo

di Joseph Moyersoen*

* Consulente dell'Istituto degli Innocenti, docente del modulo "Infanzia e adolescenza nella 'settima arte'", Master di I livello, "Tutela, diritti e protezione dei minori", Università di Ferrara

Ogni film, sia di fiction che documentario, se ben confezionato a partire dalla sceneggiatura fino alla fase finale del montaggio, affronta più tematiche, contiene diversi strati di lettura e sta poi allo spettatore saperli cogliere, anche visionandolo più di una volta. Infatti, così facendo, si può constatare che ogni visione è foriera di dettagli precedentemente sfuggiti, nuovi spunti, nuovi stimoli e nuove riflessioni.

Il mondo della settima arte, ha poco attenzionato e messo in scena il tema specifico della mediazione familiare, ossia dell'istituto finalizzato ad attenuare la conflittualità delle parti coinvolte, in genere coppie in crisi, e a creare un clima più disteso, eliminando tutte le dannose ricadute, non solo emotive, che vedono coinvolti se non letteralmente inghiottiti coloro che, se presenti, possono anche inconsapevolmente essere utilizzati, come strumento di soluzione: i figli. Con l'evoluzione dell'istituto della famiglia, sicuramente molto più complesso e articolato del passato, per l'inclusione di

situazioni fra loro molto diversificate, da coppie sposate a coppie di fatto con o senza figli, da coppie della stessa nazionalità o di nazionalità diversa, a coppie di genere diverso o dello stesso genere, a coppie che hanno avuto nel passato relazioni già concluse e da cui sono stati generati figli, che si sommano a quelli della relazione del presente. Per questo motivo si è ritenuto più opportuno allargare l'attenzione proprio alle situazioni di conflitti familiari, in particolare di coppie con figli, nelle quali l'istituto della mediazione familiare è o sarebbe stato una grande *chance*, o quantomeno una strada da percorrere.

CONFLITTI E MEDIAZIONE FAMILIARI NELLE FICTION

Nella storia del cinema, le pellicole che hanno posto l'attenzione sul tema dei conflitti familiari, in particolare delle coppie in crisi, sono davvero molte. Partendo dagli anni '60 del secolo scorso, quando in Italia non era ancora stata approvata la legge che ha introdotto l'istituto del divorzio nel sistema giuridico italiano¹, si segnalano *I Fuorilegge del matrimonio* (1963) dei fratelli Taviani e di Valentino Orsini, che mette in scena sei situazioni paradossali ed estreme di coppie, finalizzate a dimostrare l'arretratezza socioculturale del nostro Paese all'epoca rispetto al divorzio, nonché *Scusi, lei è favorevole o contrario?* (1966) di Alberto Sordi, che narra di un agitato imprenditore contrario al divorzio per motivi religiosi, che deve destreggiarsi tra una moglie, da cui è separato, le numerose amanti, e i figli nati dalle varie relazioni, richiamando anche se alla lontana lo *Charlot di Monsieur Verdoux*. Negli anni '70, altre pellicole sono da menzionare, tra cui *Scener ur ett äktenskap* (*Scene da un matrimonio*) (1973) di Ingmar Bergman, miniserie scritta e diretta per la TV confluita poi in una pellicola in versione ridotta per il circuito cinematografico, che narra le vicende di Marianne (interpretata da Liv Ullmann) e Johan (interpretato da Erland Josephson), sposati da dieci anni, e genitori di due bambine, protagonisti di una famiglia apparentemente felice che si sta consumando dall'interno in un silenzio singolare celato da sorrisi remissivi e dinamiche che impegnano la quotidianità e i pensieri della coppia.

Interiors (1978) di Woody Allen, invece ci porta nella vita di una famiglia colta dell'alta borghesia newyorkese, la coppia genitoriale sulla sessantina con le loro tre figlie, che si confrontano in una sorta di bilancio esistenziale, quando il padre annuncia di voler sposare un'altra donna, la moglie cade in una depressione profonda, che va a colpire anche le irrequiete personalità delle figlie.

Infine *Kramer vs. Kramer* (1979) di Robert Benton, su cui è bene spendere qualche parola in più. È innanzitutto interessante evidenziare come, proprio nel periodo di uscita di *Kramer vs. Kramer*, il tema della mediazione familiare era in forte sviluppo negli Stati Uniti. La pellicola, tratta dall'omonimo romanzo di Avery Corman nel 1977, è ambientata a New York e racconta di una crisi coniugale, che vede coinvolto un figlio e della battaglia legale per l'affidamento di quest'ultimo. Ted Kramer (interpretato da Dustin Hoffman), "workaholic"²

¹ Legge 1° dicembre 1970, n. 898, *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, denominata legge Fortuna-Baslini.

² Il termine *workaholism* (dipendenza dal lavoro) è stato introdotto da Oates (1971), qualche anno prima della pellicola in questione, unendo la parola *work* e la parola *alcoholism* per descrivere la dipendenza dall'attività lavorativa. Più recentemente, Schaufeli, Taris, e Bakker (2008) hanno definito il *workaholism* come «la tendenza a lavorare eccessivamente in modo compulsivo».

rispetto alla sua attività professionale di pubblicitario, un giorno riceve un importante lavoro, e contestualmente trova la moglie Joanna (interpretata da Meryl Streep) con le valigie pronte per andare via, in quanto ha bisogno di tempo per riflettere sulla loro relazione e sulla sua vita, lasciandogli in gestione il figlio Billy. All'inizio Ted è disorientato per l'accaduto e in difficoltà rispetto alla gestione di Billy, perché non riesce a seguirlo come necessiterebbe, mentre Billy si sente solo e sente la mancanza della madre. Col passare del tempo, Ted inizia a capire l'importanza di Billy e a reagire di conseguenza, dedicandogli più spazio, sottraendolo al lavoro. Il rafforzarsi del loro rapporto è facilmente intuibile nella prima e nell'ultima scena della loro colazione insieme. Dopo più di un anno, proprio mentre tutto sembra assestarsi, Joanna torna a New York, intenzionata a prendere con sé il figlio, con la contrarietà di Ted. Inizia così una dura battaglia legale in tribunale per la custodia di Billy, tra reciproche accuse enfatizzate e ripicche, che viene vinta da Joanna. Inizialmente Ted vorrebbe presentare ricorso in appello, ma quando il difensore gli spiega che anche Billy dovrà essere sentito in tribunale, Ted non se la sente di fargli subire un trauma (all'epoca, negli Stati Uniti, l'ascolto di un minore in tribunale non aveva tutte le regole e le garanzie di tutela e protezione che ha oggi nel nostro sistema di giustizia) e lascia perdere. Sarà Ted che dovrà spiegare a Billy cosa gli sta per accadere, tenuto conto che oramai Billy vuole stare col padre, e starà quindi a Joanna decidere cosa fare, nel migliore interesse del figlio.

Dotato di una robusta espressività narrativa, la pellicola di Benton, che ne è stato anche sceneggiatore, riesce a portare avanti in modo equilibrato e quasi equidistante, una sceneggiatura che evita di prendere palesemente posizione a difesa dell'uno o dell'altro genitore, pur facendo comunque scattare le tecniche specchio della proiezione e dell'identificazione proiettiva, anche grazie al fatto che il racconto richiama facilmente vissuti di tanti genitori che hanno sperimentato una crisi se non una separazione. L'opera si concentra sul presente e sul futuro della coppia, che si vede costretta a riassetarsi nella nuova condizione, faticando a rimodulare le rispettive posizioni, soprattutto rispetto alla gestione del figlio.

In questo contesto e in contesti simili, la figura del mediatore familiare è quella di un terzo neutrale che si pone in posizione di equidistanza, o meglio equivocanza e che, con il suo approccio dialogico e negoziale, cerca di integrare i punti di vista opposti dei protagonisti, aprendo canali comunicativi che fino a quel momento erano chiusi nella loro guerra malata (Bogliolo C. & Bacherini A.M., 2010). Nella mediazione, sono diverse le fasi da affrontare: consapevolezza equivalente ad ammissione, negoziazione e *follow-up*; tutto ciò con l'obiettivo finale di consentire alla coppia, o quantomeno per quello che ne rimane, di adottare le decisioni per organizzare al meglio i futuri rapporti e, soprattutto, la gestione del figlio.

Se si analizza l'opera, che all'uscita ottenne un grande successo di critica e soprattutto di pubblico, allargando lo sguardo al contesto e agli stili di vita dell'epoca, possiamo senz'altro leggervi il cambiamento della generazione degli allora quarantenni, che passarono dall'impegno sociale e politico della fine degli anni '60, a una quasi spasmodica ricerca del successo maschile e alla nuova ricerca di una propria autonomia femminile alla fine degli anni '70, ossia dieci anni dopo. Ma questi cambiamenti, necessitarono nei rapporti di coppia della ridefinizione degli assetti e dei modelli con la rottura degli stereotipi vigenti all'epoca e, in altri contesti, ancora oggi, 50 anni dopo. Se la donna ricerca un proprio spazio nella società e raggiunge una sua autonomia anche lavorativa ed economica,

l'uomo deve lasciare quello spazio tempo dedicato al successo professionale, per dedicarsi all'accudimento dei figli, scoprendo un rapporto più vivo e autentico con i figli, rivedendo in modo più flessibile anche la ripartizione di casa-lavoro e dei compiti rispetto alle regole e all'affettività, precedentemente relegati in modo più rigido all'uno o all'altro genitore. Molte famiglie, soprattutto statunitensi dell'epoca, si sono potute rispecchiare nella storia della coppia Ted e Joanna, con tutte le dinamiche relazionali conseguenti, con il manifestarsi di sentimenti negativi forti come la sofferenza, la rabbia e il rancore. *Kramer vs. Kramer* ha vinto nel 1980 l'Oscar per regia, sceneggiatura, attore protagonista e attrice non protagonista, nonché quattro Golden Globe, tre David di Donatello e altri importanti premi cinematografici. Può essere considerato come una pietra miliare della storia del cinema, per la trattazione dei temi sopradescritti, ancora oggi utilizzato nei percorsi formativi in materia di mediazione familiare.

Negli anni '80 e '90, molte altre pellicole hanno visto la luce su queste tematiche. Si segnala tra gli altri *The war of the Roses* (La guerra dei Roses) realizzato nel 1989 da Danny De Vito, ambientato a Washington, che narra le vicende della famiglia Roses, nome non casuale, in cui Barbara Rose (interpretata da Kathleen Turner), dopo 18 anni di un felice matrimonio e due figli, Josh e Carolyn, vuole dividersi dal marito Oliver (interpretato da Michael Douglas), in quanto, dopo un presunto infarto di quest'ultimo, si è accorta che l'idea di restare vedova non è poi tanto malvagia, anche perché Oliver, troppo preso dalla propria carriera di avvocato, non ha mai tenuto conto della sua individualità. Così Oliver si rivolge al collega e amico Gavin D'Amato (interpretato da Danni De Vito), per trovare un accordo sul divorzio. Qui inizia una guerra accanita fra i coniugi senza esclusione di colpi, visto che nessuno dei due vuole lasciare la casa coniugale in cui hanno vissuto e si vedono costretti a vivere separati nella stessa dimora, delimitando le rispettive parti assegnate. Ma ciò non basta, tant'è che subentrano ripicche, scherzi tremendi, rivalse e cattiverie, governati dalla rabbia e dall'odio reciproco, che risucchiano nel vortice di colpi e contraccolpi anche i due figli. Oliver è ancora innamorato di Barbara, che a sua volta è stanca di fare solo la casalinga e si è decisa a lanciarsi nel mondo del lavoro, viste le sue vocazioni manageriali. L'avvocato familiarista Gavin tenta una mediazione con la coppia, ma la loro testardaggine è un ostacolo insormontabile, tanto da scaraventarli letteralmente nel precipizio, visto che le loro malvage azioni prima causano la totale distruzione della loro dimora e poi la loro morte per la caduta nel vuoto appesi a un grande lampadario.

Husbands and Wives (1992) di Woody Allen, racconta le vicende ambientate a Manhattan di una coppia sposata da dieci anni e apparentemente felice, Gabe Roth (interpretato da Woody Allen), professore di letteratura, e sua moglie Judy (interpretata da Mia Farrow), che lavora in una rivista d'arte. La crisi si manifesta quando i loro migliori amici Jack (interpretato da Sydney Pollack) e Sally (interpretata da Judy Davis), comunicano tranquillamente di aver deciso di separarsi, proiettando i Roth in una crisi che porterà in un susseguirsi di eventi concatenati, alla loro separazione, proprio quando i loro amici finiscono per riappacificarsi. Anche nella 25esima pellicola di Woody Allen, l'ultima con la sua ex moglie ed ex musa Mia Farrow prima del divorzio e dell'imminente scandalo che coinvolse il regista, vengono trattati i problemi e le crisi di coppia, l'amore, il sesso, gli scambi di partner, una grande superficialità di sentimenti fra i personaggi e un eccesso di razionalità.

Infine un film italiano che analizza la crisi delle coppie e dell'istituzione del matrimonio: *Matrimoni* (1998) di Cristina Comencini, ambientato in una vigilia di Natale a Bologna, in cui, come ogni anno, Giulia (interpretata da Francesca Neri), che vive con il marito Paolo (interpretato da Diego Abatantuono) e i due figli, è impegnata nell'organizzazione della cena alla quale sono invitati tutti i familiari. Uscita per gli ultimi acquisti, Giulia incontra per caso Fausto, un suo innamorato di Trani, città che aveva lasciato giovanissima per sposare Paolo. Da quell'incontro Giulia si rende conto di aver rinunciato a una parte importante di sé stessa per costruire quel matrimonio perfetto che tutte le invidiavano, causando lo scatenarsi di una serie di sensazioni e pensieri che spingono Giulia a salire d'impulso su un treno per Trani, invece di accogliere come sempre ha fatto il fratello Sergio e la famiglia giunti a loro volta in stazione, e lasciando tutti gli altri parenti, inclusi i genitori di Giulia (interpretati da Stefania Sandrelli e Claude Brasseur) in balia della sua scomparsa. Dopo altri eventi, da strade differenti, tutti i componenti della famiglia convogliano alla fine in un albergo sul mare, dove i genitori di Giulia si erano dati appuntamento di nuovo come amanti, mentre Giulia e Paolo sembrano disponibili a dimenticare quanto successo, forse proprio perché ciascuno ha manifestato all'altro, senza veli, le proprie fragilità.

Negli anni 2000, troviamo tra gli altri *I giorni dell'abbandono* (2005) di Roberto Faenza, che racconta di Olga (interpretata da Margherita Buy), moglie e madre di due figli, che viene abbandonata all'improvviso dal marito (interpretato da Luca Zingaretti) per una donna più giovane. Per Olga inizia un periodo doloroso che la fa sprofondare nella disperazione, portandola a non mangiare e a non dormire. È l'incontro con un musicista solitario (interpretato da Goran Bregović) che vive nel suo stesso palazzo, che riesce a smuovere qualcosa in Olga, che inizia la risalita vivendo un percorso interiore che la porta alla consapevolezza, di non essere impazzita per un amore perso, ma di essere imprigionata in un ruolo fino a perdere la dignità, scoprendo così di potersi liberare di tutto ciò e riprendere in mano la sua vita. Il film scava nel dolore e nella complessità delle reazioni di chi subisce improvvisamente un abbandono.

Mentre *Carnage* (2011), lungometraggio di Roman Polanski, può essere considerato un'altra opera che, anche se ha ricevuto meno premi di *Kramer vs. Kramer* (un premio César, una nomination ai Golden Globe, una nomination ai David di Donatello, una nomination ai Nastri d'Argento e due nomination agli *European Film Awards*), ha lasciato il segno nella storia del cinema, sia per la sceneggiatura che per la prova registica e soprattutto per la prova attoriale. Simile a una messa in scena teatrale, l'opera è totalmente ambientata a New York, nel salotto dell'appartamento di Penelope (interpretata da Jodie Foster) e del marito Michael (interpretato da John C. Reilly), che ricevono un'altra coppia formata da Nancy (interpretata da Kate Winslet) e dal marito Alan, avvocato in carriera (interpretato da Christoph Waltz). L'incontro delle due coppie, è finalizzato a discutere di quanto accaduto ai rispettivi figli, che si sono azzuffati violentemente, con evidenti segni sul volto e la perdita di incisivi per l'uno (vittima), provocati dall'altro (carnefice). Una discussione apparentemente tranquilla, si trasforma presto in un conflitto acceso, vero protagonista dell'opera, a quattro voci, in cui parole, gestualità e comunicatività corporea la fanno da padroni sulla scena. Tutti e quattro contribuiscono, ognuno a modo suo, a esprimere, enfatizzare e drammatizzare il conflitto, ognuno con la propria doppia e contraddittoria identità, ossia l'identità che palesemente esprime e quella latente, che vorrebbe ma non riesce nell'immediatezza a esternare. Certo ogni essere umano è ricco di imperfezioni, fragilità e contraddizioni, che si manifestano proprio

per lo stimolo esercitato da altri esseri umani altrettanto complessi e divergenti. Per esempio Penelope, madre della vittima, che si pone come salvatrice ancorata alla cultura pacifista, mostra ed esacerba nel conflitto quella parte di sé estrema e violenta, che arriva ad alzare le mani sul marito, a insultare ad alta voce e a rovesciare il contenuto della borsa di Nancy. Così come Alan, avvocato ricco e cinico, nonché padre dell'aggressore, che inizialmente sembra poco interessato alla discussione in quanto costantemente al cellulare per lavoro, poi rivela attraverso la cattiveria e il cinismo, la sua visione della violenza, sostenendo che è insita nella natura umana, ineliminabile ma solo gestibile ed esprimibile in forme meno aggressive. È una pellicola che mette a nudo in modo grottesco e tragicomico, tutte le sfumature in cui possono manifestarsi il conflitto e la violenza, nell'ambito della coppia e della famiglia, all'interno di una società cosiddetta civile, alimentati dall'infelicità latente che serpeggia nei benestanti protagonisti, ognuno arroccato nella convinzione di essere lui o lei il migliore o la migliore, il titolare dei giusti valori e della verità. Il conflitto viene esacerbato di fronte a personaggi egocentrici, presuntuosi che, al di là dei valori e dei principi a cui si ispirano, credono comunque di essere portatori della giusta visione della vita, del mondo e delle cose, di conseguenza di sapere come ci si deve comportare. Al contrario, un approccio convinto ma flessibile, aperto alle domande, al dubbio e alle infinite possibilità di ridimensionare un tema dibattuto, possono orientare le discussioni in modo più pacato e arricchente, cercando di cogliere il limite dell'altro e proprio, che è una realtà che riguarda tutti, nessuno escluso. Occorre anche sottolineare che *Carnage* è portatore di un significato pedagogico non da poco, nel farci comprendere quale intreccio si celi dietro una lite violenta di due ragazzi. L'ultima scena della pellicola si svolge nel parco, quel parco che è stato teatro della lite violenta tra i due ragazzi, preambolo della pellicola, che ora sono di nuovo amici, si sono riappacificati nonostante quanto scatenato fra i quattro genitori. Il messaggio quindi è chiaro: i genitori di famiglie benestanti tendono ad acutizzare i conflitti molto più dei figli, arroccandosi nelle proprie convinzioni, irrigidendo le relazioni interpersonali ed esasperando i contrasti, che assumono una forma drammatica quando esplodono dopo tanta inibizione e latenza.

Per chiudere, *Marriage Story* (2019) di Noah Baumbach, film girato in bianco e nero, è l'unico che affronta di petto il tema della mediazione familiare. Charlie (interpretato da Adam Driver) è un famoso regista teatrale che vive con la moglie Nicole (interpretata da Scarlett Johansson) attrice, e con il figlio Henry. La coppia sta attraversando problemi matrimoniali e perciò i due seguono una terapia di coppia. Il terapeuta che li segue suggerisce loro di scrivere su un foglio tutte le cose che all'uno piacciono dell'altro, ma Nicole si rifiuta di leggerle. Quando a Nicole viene offerto un ruolo nell'episodio pilota di una nuova serie televisiva a Los Angeles, decide di lasciare la compagnia teatrale e di andare temporaneamente a vivere con la madre insieme al figlio. Charlie decide di rimanere a New York, in quanto il suo spettacolo sta per essere rappresentato a Broadway. Quando arriva a Los Angeles per visitare Nicole e il figlio, gli vengono consegnati i documenti per il divorzio. Nonostante la coppia avesse deciso di non consultare avvocati, Nicole ha assunto Nora Fanshaw (interpretata da Laura Dern), che consiglia di trovare un avvocato anche al marito. Charlie si incontra dapprima con Jay Marotta (interpretato Ray Liotta), che gli suggerisce di usare un atteggiamento più agguerrito, ma alla fine opta per Bert Spitz (interpretato da Alan Alda), che favorisce invece un approccio più pacifico. Su consiglio di Bert, Charlie affitta un appartamento a Los Angeles per stare più vicino alla famiglia e partecipare alla battaglia legale sulla custodia del figlio. Charlie vorrebbe evitare il tribunale, quindi Bert organizza un incontro con Nicole e Nora. Quest'ultima pone l'attenzione sul fatto che Charlie abbia rifiutato la volontà della moglie di

trasferirsi a Los Angeles e su come Henry preferisca stare con la madre. Durante un incontro privato, Bert consiglia al suo cliente di lasciare definitivamente la sua abitazione newyorkese ma lui, frustrato, si rifiuta e lo licenzia. Charlie vince un premio, il MacArthur Fellowship e usa i primi soldi che riceve per pagare l'avvocato Jay. Il caso si sposta in tribunale, dove Nora e Jay discutono animatamente a nome dei loro clienti e tentano più volte di mettere l'altro in una cattiva luce. Nora evidenzia l'infedeltà di Charlie e la sua distanza a livello emotivo, mentre Jay ingrandisce l'abitudine di bere di Nicole, dipingendola come alcolista. Intanto, Charlie e Nicole rimangono amichevoli fuori dal tribunale, ma Henry diventa sempre più infastidito dal suo continuo spostarsi. La coppia decide di incontrarsi privatamente, senza gli avvocati, e, durante l'accesa discussione che nasce tra i due, Nicole e Charlie si fidano cose che avevano scritto nelle lettere, lettere che lui non aveva mai letto. Il figlio trova la lettera che la madre aveva scritto e chiede al padre di leggerla e l'uomo si emoziona, mentre Nicole li guarda da lontano. Quella sera la donna gli propone di far dormire Henry da lui anche se non è il suo turno. Mentre Charlie porta un addormentato Henry in macchina, Nicole corre verso di lui, gli lega i lacci della scarpa e lo saluta.

A differenza di altre opere di fiction sullo stesso tema, a partire da *Kramer vs. Kramer*, realizzato 40 anni prima, *Marriage Story* punta le telecamere anche sulle figure dei difensori e non solo su quelle dei loro assistiti, agendo però in tal modo una forse eccessiva semplificazione del loro ruolo, riconducibile anche se con una lettura superficiale nella contrapposizione tra buono (Bert) e cattivi (Nora e Jay), dimenticando tutte quelle sfumature e quei passaggi sostanziali e procedurali che il sistema di giustizia, in particolare americano, possiede. La scelta iniziale di Charlie e Nicole, è di separarsi in modo civile e di rimanere amici, addirittura proponendosi di trovare case vicine e di risolvere tutto senza avvocati. Ma quando Nicole si fa coinvolgere nella strategia tutt'altro che pacificante del suo difensore Nora, la storia prende una diversa, se non opposta, direzione. Anche Charlie è costretto ad affidarsi a un difensore, da cui scatta un'escalation di conflittualità, fino allo scontro in tribunale con tanto di approfondimento quasi inquisitorio (l'esperta che va nelle loro case e osserva l'interazione con il figlio), una caricatura estrema del coinvolgimento nel nostro sistema di giustizia dei servizi sociali, e con tanto di istanze reciproche che Charlie e Nicole non avrebbero mai immaginato di avanzare.

Da evidenziare ciò che accade all'inizio, quando Charlie e Nicole scrivono un lungo elenco di cose che hanno amato dell'altro/a, senza però essere in grado di leggerlo davanti a un mediatore familiare, e alla fine, quando il figlio Henry legge con fatica al padre le qualità che la madre gli aveva riconosciuto in passato, quando Charlie e Nicole riescono a organizzare un'unica festa di Halloween, complicata per Henry, ma che fa trascorrere tutti insieme nella nuova famiglia allargata, come esito della cresciuta consapevolezza di sé, delle proprie capacità, ma anche delle proprie responsabilità. Forse una riflessione è opportuna anche sul ruolo che i difensori dovrebbero svolgere in queste complesse cause di separazione e divorzio, in cui invece di soffiare sul fuoco, come fanno alcuni, dovrebbero aiutare a distendere gli animi, facilitando la negoziazione e la conciliazione, come fanno i difensori più attenti e specializzati in questa materia, negli Stati Uniti come in Italia. Certo che, se il sistema di giustizia italiano, nelle recenti riforme a costo zero, avesse previsto il giusto valore, anche economico degli interventi conciliativi e di mediazione familiare, sicuramente l'alto indice delle cause che si concludono per merito dell'utilizzo di tali strumenti, sarebbe stato ancora più consistente.

FILMOGRAFIA

- I fuorilegge del matrimonio*, Paolo e Vittorio Taviani, Valentino Orsini, Italia, 1963.
- Il giovedì*, Dino Risi, Italia, 1963.
- Scusi lei è favorevole o contrario?*, Alberto Sordi, Italia, 1966.
- Bruno, l'enfant du dimanche (I figli del divorzio)*, Louis Grosperre, Francia e Belgio, 1969.
- Les feux de la chandeleur (La divorziata)*, Serge Korber, Francia, 1972.
- Causa di divorzio*, Marcello Fondato, Italia, 1972.
- Scener ur ett äktenskap (Scene da un matrimonio)*, Ingmar Bergman, Svezia, 1973.
- Interiors*, Woody Allen, Stati Uniti, 1978.
- Kramer vs. Kramer (Kramer contro Kramer)*, Robert Benton, Stati Uniti, 1979.
- The War of the Roses (La guerra dei Roses)*, Danny De Vito, Stati Uniti, 1989.
- Chiara e gli altri*, Gianfrancesco Lazotti, Italia, 1989.
- See You in the Morning (Ci penseremo domani)*, Alan J. Pakula, Stati Uniti, 1989.
- Evelina e i suoi figli*, Livia Giampalmo, Italia, 1990.
- Husbands and Wives (Mariti e mogli)*, Woody Allen, Stati Uniti, 1992.
- Six Degrees of Separation (Sei gradi di separazione)*, Fred Schepisi, Stati Uniti, 1993.
- Mrs. Doubtfire (Mammo per sempre)*, Chris Columbus, Stati Uniti, 1993.
- Bye Bye Love (Mariti imperfetti)*, Sam Weisman, Stati Uniti, 1995.
- The First Wives Club (Il club delle prime mogli)*, Hugh Wilson, Stati Uniti, 1996.
- Hope Floats (Ricominciare a vivere)*, Forest Whitaker, Stati Uniti, 1998.
- Matrimoni*, Cristina Comencini, Italia, 1998.
- L'ultimo bacio*, Gabriele Muccino, Italia, 2000.
- Finchè nozze non ci separino*, Julie Lipinski, Francia e Belgio, 2004.
- The Weather Man (L'uomo delle previsioni)*, Gore Verbinski, Stati Uniti, 2005.
- The Squid and the Whale (Il calamaro e la balena)*, Noah Baumbach, Stati Uniti, 2005.
- Manuale d'amore*, Giovanni Veronesi, Italia, 2005.
- I giorni dell'abbandono*, Roberto Faenza, Italia, 2005.
- Saturno contro*, Ferzan Ozpetek, Italia, 2006.
- Ex*, Fausto Brizzi, Italia, 2009.
- Genitori & figli*, Giovanni Veronesi, Italia, 2010.
- Jodāyi-e Nāder az Simin (Una separazione)*, Asghar Farhadi, Iran, 2011.
- Carnage*, Roman Polanski, Francia, Germania, Polonia, Spagna, 2011.
- Marriage Story (Storia di un matrimonio)*, Noah Baumbach, Stati Uniti, 2019.



Istituto degli Innocenti

Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze

tel. 055 2037363 - fax 055 2037205

email: biblioteca@istitutodeglinnocenti.it

www.minori.gov.it

www.minoritoscana.it

www.istitutodeglinnocenti.it

